

Compensazione crediti da gratuito patrocinio

Al via la compensazione dei debiti tributari con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati che abbiano effettuato prestazioni professionali di patrocinio a carico dello Stato. La novità è frutto di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 per limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi nei pagamenti dei suddetti crediti. Nello specifico la norma introdotta dall'art. 1, comma 778, legge n. 208/2015 dispone che, a partire dal 2016, gli avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari relativi ad attività di gratuito patrocinio, sorti in base all'art. 82 e seguenti delle Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), sono ammessi alla compensazione dei debiti fiscali. Tra questi, prosegue la norma, è ricompresa ogni imposta e tassa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre

Modello 730 integrativo lo può presentare il contribuente che ha inviato un modello 730/2016 e che, oltre i termini di presentazione ordinari, si accorge di aver commesso errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria. Il modello 730 integrativo deve essere presentato, entro il **25 ottobre 2016**, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Omesso versamento IVA

È ammessa la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, con il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. Tale possibilità è stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016.